



**ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag

**REGIONE DEL VENETO  
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)**

**Parere n. 432 del 11/09/2013**

**Oggetto: CO.VE.RI. Scarl - Progetto per impianto di discarica per rifiuti non putrescibili dedicato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero.  
Comune di localizzazione: Casale sul Sile (TV).  
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19-bis della L.R. n. 10/199 (D.G.R. 1539/2011), con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II<sup>a</sup> del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008.**

**PREMESSA**

In data 03/01/2000 è stata presentata, dalla Società CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), domanda di V.I.A. e Autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 30/311/211.

Con nota 6744 del 19/04/2001, acquisita con prot. n. 5333/46/01 del 04/05/2001, è stato comunicato dal Comune di Casale sul Sile l'accertamento, su campioni prelevati dal terreno interessato dall'intervento, del superamento dei limiti di ammissibilità di contaminazione dei suoli previsti dal D.M. 25/10/1999 n. 471 e il conseguente avvio da parte del Comune del procedimento per la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati ex art. 17 del D. Lgs. 22/1997, nonché del procedimento per il recupero, rimozione e smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto.

La Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 18/06/2001, preso atto di quanto comunicato dal Comune di Casale sul Sile, sentito il rappresentante della ditta proponente che ha dichiarato che i proprietari dei terreni hanno presentato ricorso al TAR contro il provvedimento del Comune e che la ditta proponente intendeva associarsi a tale ricorso, con Provvedimento n. 1963 del 27/07/2001, ha deciso all'unanimità, la sospensione dell'istruttoria fino all'avvenuto adeguamento all'ordinanza del Sindaco del Comune di Casale sul Sile riguardante la bonifica dei terreni interessati dall'intervento.

In data 30/01/2002 il TAR Veneto con sentenza n. 644 ha annullato l'ordinanza n. 3 del 12/04/2001 del Sindaco del Comune di Casale sul Sile (TV).

In data 19/04/2002 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 992 ha riavviato il procedimento di VIA relativo al progetto in sopra indicato.

La società CO.VE.RI. Scarl ha ripresentato, per l'intervento citato, in data 01/08/2003 domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/1999, acquisita con prot. n. 8490/46/01.

La Commissione Regionale VIA, nella riunione del 25/10/2005, ha espresso parere interlocutorio non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto, per le motivazioni indicate nel Parere n. 130 del 25/10/2005.

In data 07/12/2005, lo studio legale avv. Borella ha trasmesso per competenza alla Regione Veneto e p.c. al Comune di Casale e alla Provincia di Treviso, a nome e per conto di CO.VE.RI. Scarl, le controdeduzioni ex art. 10 bis L. 241/1990, proponendo un progetto di dimensioni ridotte rispetto all'originale denominato "Ambito ridotto".

**ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 25/10/2006 con parere (n. 147) non favorevole di compatibilità ambientale sul progetto originario, mentre, in merito al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato il 07/12/2005, la Commissione Regionale VIA, non si esprimeva in quanto lo stesso si connotava come un progetto sostanzialmente diverso che, per essere valutato, necessitava di una nuova istanza e successiva pubblicazione sui quotidiani degli avvisi di deposito della documentazione presso le amministrazioni competenti e presentazione al pubblico, al fine di permettere l'adeguata partecipazione dei soggetti interessati come previsto dalla normativa regionale sulla V.I.A..

Non si procedeva all'ulteriore votazione ex art. 23 della L.R. n. 10/1999, non avendo il progetto ottenuto il previsto parere favorevole di compatibilità ambientale.

Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n° 3888 del 12/12/2006.

Contestualmente, in data 12/12/2006, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, pronunciava la sentenza (n. 18) sul ricorso n. 2144/06 proposto da CO.VE.RI. Scarl, contro la Regione Veneto, sulla domanda di approvazione dell'intervento in oggetto.

In particolare il suddetto Tribunale, accoglieva il ricorso del proponente, ordinando "(...) all'amministrazione di adottare l'atto conclusivo del procedimento avviato con la presentazione della domanda da parte della società ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione (...)" e nello specifico di procedere all'istruttoria e alla conclusione del procedimento amministrativo ordinando alla Regione di pronunciarsi (anche) sul progetto "riduttivo" presentato il 17 dicembre 2005 dalla società in risposta alle ragioni ostative ad essa comunicate ai sensi dell'art. 10-bis.

In data 14/01/2007, il Presidente della Commissione Regionale VIA, nominava il gruppo istruttorio per l'espressione del nuovo parere come richiesto nella sentenza del TAR per il Veneto, inerente al progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005.

La Commissione Regionale VIA, conclusa l'istruttoria tecnica, si esprimeva nella seduta del 07/02/2007 con parere (n. 151) favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto denominato "Ambito ridotto" presentato dalla Ditta CO.VE.RI. in data 07/12/2005, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

1. venga predisposto e presentato agli Enti competenti, secondo quanto disposto dalle normative vigenti:
  - a) un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. Sia fornito ad ARPAV un calendario, costantemente aggiornato, delle operazioni di campionamento;
  - b) il progetto di bonifica delle aree contaminate;
2. venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, in particolare anche dal Piano Regionale di Tutela di Risanamento dell'Atmosfera e dalla DGRV 995/2000, e conseguentemente venga progettato un idoneo impianto di estrazione forzata e trattamento del biogas prodotto dalla discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
3. vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria;
4. venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica, secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
5. venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ha ritenuto di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottemperanza, da parte del proponente, delle prescrizioni specificate.

**ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag

Tale parere veniva recepito dalla Giunta Regionale con DGR n. 478 del 06/03/2007.

La Ditta CO.VE.RI. Scarl, con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), al fine di acquisire l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ha presentato l'istanza di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/1999 con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II<sup>a</sup> del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31/10/2008, acquisita in data 18/03/2011, con prot. n. 13982/63.01.07 E. 410.01.1, rettificata in data 14/06/2011, con prot. n. 282821/63.01.07 E. 410.01.1. All'istanza è stata allegata la documentazione in ottemperanza a quanto prescritto con la D.G.R. n. 478 del 06/03/2007, nonché la documentazione inerente l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 29/06/2011 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito della documentazione sopracitata, ai sensi dell'art. 29-quater, della Parte II<sup>a</sup>, Titolo III-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., presso la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, il Comune di Casale Sul Sile (TV) ed ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso.

Nella seduta del 24/10/2012, la Commissione regionale V.I.A. ha richiesto al proponente documentazione integrativa, trasmessa alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con nota del 09/11/2012 - prot. n. 509359 E. 410.01.1; documentazione integrativa acquisita con nota prot. n. 578367/45/07 E.410.01.1, del 20/12/2012.

Lo Studio Legale Associato Avvocati Borella, De Girolami, Brunello e Sartorato, per conto della Ditta CO.VE.RI. Scarl, ha provveduto a presentare presso gli Uffici regionali i seguenti solleciti e diffide alla conclusione del procedimento in iter presso la Commissione regionale V.I.A.:

- diffida, in data 19/07/2012 – prot. n. 334829;
- sollecito, in data 27/09/2012 – prot. 433951;
- sollecito, in data 24/10/2012 – prot. 482965;
- sollecito, in data 06/12/2012 – prot. 401308;
- diffida, in data 24/04/2013– prot. n. 174254.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 407 del 24/04/2013, la Commissione Regionale V.I.A., ha confermato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (già espresso con parere n. 151 del 07/02/2007, recepito con D.G.R. n. 478 del 06/03/2007), sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di una prescrizione.

Nella medesima seduta del 24/04/2013 la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero sito in Comune di Casale sul Sile (TV), alla Ditta CO.VE.RI. Scarl con sede legale in Via Longhi, 1 – 31100 Treviso (P. IVA 03495070261 – Num. Reg. Imprese TV 7466/2000), in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto di prescrizioni, rinviando, per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., la votazione per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla successiva seduta della medesima Commissione.

Nella seduta del 08/05/2013, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e della Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008, dal delegato dal Segretario Regionale per l'Ambiente, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzazione del progetto, n. 407 del 24/04/2013, e di quanto previsto dal comma 1,

**ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag

dell'art. 6-bis del Regolamento della Commissione Regionale V.I.A., ha espresso altresì a maggioranza dei presenti, parere favorevole (n. 412 del 08/05/2013) al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 - Parte II<sup>a</sup> - Titolo III-Bis (ex D.Lgs. n. 59/2005), subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., con nota n. 220708 del 23/05/2013, hanno provveduto a trasmettere alla Ditta proponente (e, per conoscenza alla Provincia di Treviso, al Comune di Casal sul Sile ed al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso) le seguenti prescrizioni, ai fini del rilascio della compatibilità ambientale ed ai fini autorizzativi, impartite dalla Commissione regionale V.I.A. con il parere n. 407 del 24/04/2013, a cui il proponente avrebbe dovuto ottemperare prima dell'adozione del provvedimento da parte della Giunta Regionale del Veneto:

Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. Per quanto attiene la disponibilità del mappale ora catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, intestato ad Autostrade per l'Italia S.P.A., il proponente dovrà provvedere, entro 30 giorni a partire dall'approvazione del verbale in oggetto e relativa comunicazione al proponente, a produrre apposito atto o sentenza, in base all'art. 1032 del Codice Civile, relativo a passaggio coattivo per il conveniente uso del proprio fondo, attraverso la costituzione della servitù coattiva, oppure la stessa essere costituita con atto dell'autorità amministrativa. Decorso tale termine la Giunta Regionale provvederà all'assunzione del conseguente provvedimento.

Prescrizioni ai fini autorizzativi

12. Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale relativo alla procedura di approvazione + AIA sia inoltrato alla Regione Veneto apposito elaborato grafico relativo al traliccio dell'elettrodotto con apposita sezione contenete l'andamento del conduttore spostato e della sistemazione finale, indicazione della fascia di rispetto di cui art. 6 D.P.C.M. 8 luglio 2003, determinazione della curva isolinea a 4 microTesla su piano verticale presente sull'area soggetta a lavorazioni e relativa iterazione con il piano di campagna/piano di lavoro.
13. Prima del rilascio del provvedimento finale di competenza della Giunta Regionale, relativo alla procedura di approvazione + AIA, sia inoltrato alla Regione Veneto, relativamente ai mappali ora catastalmente identificati al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 142, 197, apposito atto per il conveniente uso del fondo, comprovante:
  - la definizione della larghezza della servitù di passaggio;
  - la servitù di passaggio come fondo "gravato da servitù".

Il proponente aveva l'obbligo di provvedere ad ottemperare alla sopracitata prescrizione n. 1, relativa al giudizio di compatibilità ambientale, entro 30 giorni a partire dal ricevimento delle comunicazione, inviando copia della documentazione di cui sopra agli Uffici regionali e per conoscenza anche alla Provincia di Treviso, al Comune di Casal sul Sile ed al Dipartimento provinciale ARPAV di Treviso.

Nella nota n. 220708 del 23/05/2013 era inoltre specificato che, decorso tale termine la Giunta Regionale avrebbe provveduto all'assunzione del conseguente provvedimento.

Con nota del 13/06/2013 (prot. regionale n. 253868 del 13/06/2013), la CO.VE.RI. S.c.a.r.l. ha presentato richiesta di proroga (90 giorni) dei termini per la presentazione della documentazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione regionale V.I.A. in sede di rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.

Durante la seduta della Commissione V.I.A. del 03/07/2013 sono stati valutati approfonditamente i presupposti per poter rilasciare la proroga richiesta. La discussione si è conclusa esprimendo, ad unanimità dei presenti, parere non favorevole alla concessione della proroga richiesta dal proponente, con conseguente parere interlocutorio negativo di compatibilità ambientale (n. 419 del 03/07/2013), non

**ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag

avendo il proponente ottemperato, nei termini previsti dalla prescrizione, al deposito della documentazione richiesta.

In data 04/07/2013, il Comune di Casale sul Sile (TV) ha presentato ricorso con istanza di sospensione cautelare avanti al T.A.R. del Veneto, c/ Regione Veneto, CO.VE.RI. S.c.a.r.l. ed altri.

In data 16/07/2013, la Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., ha presentato controricorso e ricorso incidentale avanti al T.A.R. del Veneto, c/ Comune di Casale sul Sile, Regione Veneto ed altri.

Con nota n. 309352 E. 410.01.1 del 19/07/2013, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, alla Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda.

La Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., con nota del 01/08/2013 ha trasmesso memoria aggiuntiva, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo regionale n. 344718 del 13/08/2013).

**1. VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

A seguito di quanto emerso nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del 03/07/2013, con nota n. 309352 E. 410.01.1 del 19/07/2013, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno trasmesso, alla Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il quale prevede che, nel caso dei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data la comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

La CO.VE.RI. S.c.a.r.l., con nota del 01/08/2013 ha trasmesso la memoria aggiuntiva, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo regionale n. 344718 del 13/08/2013).

La Ditta, nella succitata memoria, richiedeva quanto segue:

- in via principale, che la Commissione V.I.A., prendesse atto della dimostrazione della disponibilità delle aree relative alla strada d'accesso alla discarica ivi compreso il mappale n. 379 del foglio 3, di proprietà di Autostrade per l'Italia S.p.A., già fornita nel corso dell'iter istruttorio e di quanto allegato alla memoria stessa;
- in via subordinata, che la Commissione, previo avviso, ex D.P.R. n. 327/2001, ai proprietari espropriandi, rimettesse il progetto alla Giunta regionale per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. n. 10/1999, per consentire così l'avvio della procedura espropriativa e la conseguente adozione del decreto di esproprio/asservimento del mappale 379 al foglio 3, del Comune di Casale sul Sile.

A seguito dell'analisi dettagliata dei contenuti della documentazione trasmessa dal proponente (quale controdeduzione al parere interlocutorio non favorevole n. 419 del 03/07/2013), verificate le disposizioni normative in essere in relazione a quanto emerso durante l'iter valutativo complessivo del progetto in discussione, la Commissione regionale V.I.A. ritiene non vi siano elementi aggiuntivi e di novità, tali da modificare il parere interlocutorio non favorevole di compatibilità ambientale, precedentemente reso (n. 419 del 03/07/2013), ribadendo che la Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l. avrebbe dovuto dimostrare la disponibilità del mappale in questione, sia a seguito della prescrizione impartita dalla Commissione Regionale V.I.A. in sede di rilascio del parere favorevole di compatibilità ambientale con D.G.R. n. 478 del 06/03/2007, sia durante l'attuale l'iter valutativo a seguito della richiesta di integrazioni espressa dalla medesima Commissione nella seduta del 24/10/2012; di cui alla nota del 09/11/2012 – prot. n. 509359.

Per quanto riguarda invece l'opportunità di una costituzione della servitù coattiva da parte dell'autorità amministrativa, relativamente al mappale catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di

**ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag

Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, è noto che al proprietario di un'area destinata all'espropriazione, deve essere garantita - mediante la formale comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento - la possibilità di interloquire con l'Amministrazione procedente sulla localizzazione e, quindi, sull'apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, dell'approvazione del progetto definitivo. E' infatti preciso onere dell'Amministrazione, comunicare agli interessati l'avvio del procedimento sin dalla fase procedimentale preordinata alla dichiarazione di pubblica utilità.

L'Autorità Amministrativa non può applicare, quindi, lo strumento della costituzione della servitù coattiva in quanto la comunicazione di avvio del procedimento di esproprio andava effettuata contestualmente alla presentazione dell'istanza in data 18/03/2011.

La Ditta CO.VE.RI. Scarl, eventualmente, avrebbe dovuto richiedere, per l'area in questione, l'avvio del procedimento per la costituzione della servitù coattiva, contestualmente alla presentazione dell'istanza del 2011.

**2. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

In considerazione di quanto in precedenza riportato la Commissione ritiene che la documentazione trasmessa dal proponente, quale controdeduzione al parere interlocutorio non favorevole n. 419 del 03/07/2013, non adduce elementi aggiuntivi e di novità, tali da modificare il parere interlocutorio non favorevole di compatibilità ambientale, precedentemente reso (n. 419 del 03/07/2013).

Si conferma quindi il precedente parere interlocutorio non favorevole di compatibilità ambientale, n. 419 del 03/07/2013 e pertanto:

**considerate** le disposizioni normative in essere;

**tenuto conto** di tutti i pareri e le osservazioni pervenute durante tutto l'iter istruttorio;

**considerato** che ai sensi di quanto previsto dall'art. 10-bis della L. n. 241/90 e dall'art. 6 della L. 15/2005, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. con nota n. 309352 E. 410.01.1 del 19/07/2013 hanno trasmesso, alla Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**considerato** che la Ditta CO.VE.RI. S.c.a.r.l. nella propria memoria aggiuntiva, in ottemperanza alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (acquisita al protocollo regionale n. 344718 del 13/08/2013), non ha presentato elementi aggiuntivi e di novità, tali da modificare il parere interlocutorio non favorevole di compatibilità ambientale, precedentemente reso (n. 419 del 03/07/2013);

**tenuto conto** che per quanto riguarda l'eventualità di costituzione di una servitù coattiva da parte dell'autorità Amministrativa, relativamente al mappale catastalmente identificato al Catasto Terreni come Comune di Casale sul Sile Foglio 3 n. 379, sarebbe stato necessario comunicare agli interessati l'avvio del procedimento sin dalla fase procedimentale preordinata alla dichiarazione di pubblica utilità, ma in tale caso l'istanza e le successive integrazioni della stessa non hanno indicato tale eventualità;

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione dell'Ing. Giampietro Gavagnin, dell'Arch. Mirko Campagnolo e dell'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

**parere definitivo non favorevole**

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, per la seguenti motivazione:



**ALLEGATOD alla Dgr n. 59 del 04 febbraio 2014**

pag

- il proponente non ha ottemperato, nei termini previsti dalla prescrizione n. 1, del parere n. 407 del 24/04/2013 - ai fini del rilascio della compatibilità ambientale - al deposito della documentazione richiesta concernente la dimostrazione della disponibilità del mappale Foglio 3 n. 379 (intestato ad Autostrade per l'Italia S.p.A.).

La medesima Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione dell'Ing. Giampietro Gavagnin, dell'Arch. Mirko Campagnolo e dell'Arch. Gianluca Faoro, Componenti esperti della Commissione), esprime all'unanimità dei presenti

**parere non favorevole**

all'attivazione del procedimento amministrativo, da parte della Regione del Veneto, per l'acquisizione coattiva della servitù, per la seguente motivazione:

- il proponente avrebbe dovuto richiedere, per l'area in questione, l'avvio del procedimento per la costituzione della servitù coattiva al momento della presentazione dell'istanza del 2011.

Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento ed al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

*Il Segretario della  
Commissione Regionale V.I.A.  
Eva Maria Lunger*

*Il Presidente della  
Commissione Regionale V.I.A.  
Ing. Silvano Vernizzi*

*Il Dirigente  
Unità Complessa V.I.A.  
Dott.ssa Gisella Penna*

*Il Vice-Presidente della  
Commissione Regionale V.I.A.  
Dott. Alessandro Benassi*